

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto _____

AL SINDACO
Comune di _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
in possesso del seguente titolo di studio _____
e la sottoscritta _____
nata a _____ il _____
in possesso del seguente titolo di studio _____
ambedue residenti a _____
in via/piazza _____ n.° _____ cap _____
genitori di _____
nato/a a _____ il _____,
che frequenterà/frequenta la classe _____,

DICHIARANO
sotto la propria responsabilità

- ☐ di volersi avvalere della facoltà di provvedere all'istruzione del ___ propri ___ figli ___ nel grado corrispondente alla classe _____ Primaria / Secondaria di primo grado, avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- ☐ che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del ___ loro figli ___ per l'anno scolastico 20___/20___
- ☐ che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al ___ propri ___ figli ___
- ☐ che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. Lgs. 76/2005 e dal D. Lgs. 297/1994, art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione.
- ☐ Che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____, con indirizzo _____
- ☐ che si impegnano a mantenere contatti con la scuola, per ricevere informazioni e per comunicare eventuali variazioni;
- ☐ che si impegnano a produrre domanda di ammissione all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre i termini previsti per legge;
- ☐ che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al ___ propri ___ figli ___ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva, ovvero l'esame di stato conclusivo di ciclo presso la scuola statale di competenza o paritaria autorizzata;

- ☐ che si impegnano a comunicare in tempo utile a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;
- ☐ di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale.

Si allegano:

- fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti dell'alunno/a;
- autocertificazione attestante le capacità tecniche ed economiche dei genitori;
- progetto didattico coerente con le Indicazioni Nazionali per il I Ciclo

Colico, _____

In fede

Il padre _____

La madre _____

NOTE PER IL DICHIARANTE (dal sito del MIUR)

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione.

Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: *homeschooling* o *home education*. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.

A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno.

A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

Riferimenti normativi:

- Costituzione, art. 30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".
- Costituzione, art. 34 "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità."
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione".
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4 Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Obbligo di istruzione

Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).

I dieci anni dell'obbligo si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tale contesto, il momento dell'iscrizione rappresenta un passaggio importante sia sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra i diversi soggetti indicati al punto A, sia per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni meglio precisate al punto B.

A) Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- le istituzioni scolastiche, da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- l'Amministrazione, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

B) Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l'istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot. 781 del 4 febbraio 2011*, contenente precisazioni in merito). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l'istruzione parentale, potranno assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:

- iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

*** Educazione parentale e obbligo d'istruzione.** In relazione ad alcuni quesiti riguardanti la possibilità per gli studenti di assolvere all'obbligo d'istruzione mediante l'educazione parentale si rappresenta quanto segue.

La C.M. n. 101/2010 riferisce l'istituto dell'istruzione familiare al segmento formativo del primo ciclo, senza precisare se l'istruzione parentale possa valere per l'intera fascia dell'obbligo. Al riguardo, la lettura coordinata della normativa, nonché un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19-1-2011, n. 579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Infatti, se l'art.111 del decreto legislativo n. 297/1994 riferiva letteralmente la possibilità di tale tipologia educativa alla scuola elementare e media, il successivo art. 112 considerava assolto l'obbligo scolastico con il conseguimento del diploma di licenza media ovvero, nel caso di mancato conseguimento, con il compimento del quindicesimo anno di età, a condizione che lo studente dimostrasse di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo. Tali disposizioni devono essere interpretate anche alla luce della successiva legislazione che ha elevato l'obbligo da otto a dieci anni. In particolare, l'articolo 1, comma 622, della legge 27-12-2006, n.296 prevede che «L'istruzione impartita per meno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata ameno triennale entro il diciottesimo anno di età». Infine l'art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti. Pertanto, da una interpretazione logico-sistematica della normativa deriva che l'educazione parentale si riferisce a tutta la fascia dell'obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

Ammissione dei candidati privatisti all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o

dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata **entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento**, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI, entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.